



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)



DELIBERA n. 47 del 20/05/2014

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI del mese di MAGGIO si è riunito alle ore 14:00 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto dalla Presidente DEL SALA PRISCILLA e con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Simone Piccioli.

Risultano presenti, debitamente convocati, oltre al Sindaco CRISTIANO BENUCCI ed alla Presidente PRISCILLA DEL SALA, n. 13 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 Consiglieri, come segue:

CALOGERO PASQUALE	P	GORI GIULIO	P
BARTOLINI ADELE	P	MARZIALI PAOLO	P
BATIGNANI TOMMASO	P	ORTOLANI ANTONIO	P
CALO' ANDREA	P	RUBEGNI IVANO	P
DEL SALA PRISCILLA	P	SOTTILI CORSO	P
ERMINI FILIPPO	A	TIRINNANZI FABIO	P
GAGNARLI ELENA	A	TOZZI ELISA	P
GALARDI SAVERIO	P	BENUCCI CRISTIANO	P
GIUNTI PIERO	P		

Risultano inoltre presenti n. 2 assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO	P	BRUSCHETINI DANIELE	A
GUERRI PAOLO	P		



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 669 a 681 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) con cui viene istituita e disciplinata il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'istituendo Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 – dapprima differito al 28.02.2014 con Decreto Min. Int. in data 19.12.2013 e successivamente al 30 aprile 2014 con Decreto Min. Int. in data 13 febbraio 2014 - è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad



applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamanti disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare espresso in data 19.5.2014;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità in linea tecnica ed alla regolarità contabile espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Presidente Del Sala passa la parola al Sindaco sull'ordine dei lavori, che propone, di fare un'unica discussione sui punti nn. 32, 33 e 34 ma, con successive votazioni separate per ogni punto.

Il Consiglio Comunale approva.

Il Sindaco passa all'illustrazione dei tre punti suddetti.

Successivamente si apre il dibattito nel quale intervengono a più riprese: Galardi, Calò, Ortolani, Tozzi, Calogero, Tirinnanzi e Sindaco per replica.

A conclusione del dibattito la Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto sui punti iscritti all'odg ai nn. 32, 33 e 34 ed intervengono: Galardi, Calò, Tozzi e Giunti.

La Presidente conclude le dichiarazioni di voto, pone in votazione l'atto in oggetto, iscritto al punto n. 32 dell'odg.

A questo punto rientra in aula Bruschetini, conseguentemente risultano presenti n. 3 assessori – tutti.

CON n. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Ortolani, Galardi, Calò, Calogero e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);
4. di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione, nella quale saranno indicati i servizi indivisibili e i relativi costi che saranno finanziati con il suddetto tributo;
5. di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo



nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

--- 0 ---

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 10 VOTI FAVOREVOLI, n. 5 voti contrari (Ortolani, Galardi, Calò, Calogero e Tozzi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.


--- 0 ---

La trascrizione della registrazione audio del presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- 0 ---

REGOLAMENTO
N. 47 del 20 MAG. 2014
IL VICE SEGRETARIO
Don. SERAFINO COCCOLARI

COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 MAG. 2014


p

INDICE



- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Rimborsi e compensazione
- Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12- Riscossione coattiva
- Art. 13 - Norma di rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

r



Art. 1: Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 147/2013.

Art. 2: Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3: Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

3. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto a condizione che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4: Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5: Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la disciplina normativa e regolamentare vigente per l'applicazione dell'IMU.

1



3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alla disciplina normativa vigente per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6: Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7: Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9: Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o altre modalità di pagamento eventualmente attivate dall'Amministrazione comunale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, o in mancanza di quelle dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti nel territorio comunale è inferiore ad euro 12,00.

Art. 10: Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

f

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato della percentuale prevista dal Regolamento delle Entrate comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 9.



Art. 11: Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge 147/2013 e nella Legge 296/2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione e interessi non supera euro 12,00.

Art. 12: Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 13: Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento relativo all'Imposta Municipale Propria.

Art. 14 : Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

1

N. 47 DEL 20 MAG. 2014

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. SILVANO PICCIOLI)

COMUNE DI REGGELLO

Provincia di FIRENZE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE



Sulla proposta avente ad oggetto : "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), APPROVAZIONE".

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Reggello, nelle persone di:

dott.ssa Daniela Lari - Presidente

Rag. Silvano Neri - Membro effettivo

Rag. Giannluca Silicani - Membro effettivo

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni:

- visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI),
APPROVAZIONE".

Esaminata, quindi, la documentazione pervenuta e considerato che:

- l'art. 1, comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta
unica comunale, che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 669 a 681 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) disciplinano il tributo
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali (TASI).

Visto lo schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
prelavorato dal competente ufficio comunale;

- visto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento in oggetto continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

- visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità in linea tecnica ed alla regolarità contabile
espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

L'ORGANO DI REVISIONE, li 13 maggio 2014

Dott.ssa Daniela Lari

Reg. Silvano Mori

Reg. Gianluca Silecchi

[Handwritten signatures and a large scribble over the names]



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)



Allegato alla Delibera *cc*
N. 47 del 28 MAG. 2014
Il Segretario Generale



Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267

Favorevole Contrario

Li, 12/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BENEDETTI DOTT. STEFANO





COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)



Allegato alla Delibera **CC**
N. **107** del **21/05/2014**
Il Segretario Generale

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267

Favorevole Contrario

Li, 12/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

BENEDETTI DOTT. STEFANO

Stefano Benedetti

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL SALA PRISCILLA



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI DOTT. SIMONE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.

Registrato al numero:

786

Reggello, li 21 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI DOTT. SIMONE



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.

Reggello, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

di n. 14 pagina
del Disp. U.O. Tributi
(Lucia Tussi)
Reggello, li 22/05/2014

